

Novità del mese di giugno 2012

STUDI PROFESSIONALI - ACCORDO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Il 31 Gennaio 2012 è stato siglato l'Accordo per gli Studi Professionali, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, cui hanno aderito tutte le rappresentanze datoriali e dei lavoratori secondo gli accordi della Conferenza Stato Regioni del 21.12. 2011.

L'Accordo è rivolto alla sicurezza non solo nei confronti dei dipendenti degli studi professionali, ma estende il suo campo di applicazione anche nei confronti dei collaboratori e dei liberi professionisti che operano in tale contesto organizzato.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Viene stabilita la presenza di un rappresentante per ogni studio professionale. Tuttavia, considerata la peculiarità strutturale del settore, è consentito definire, con contrattazione di 2° livello, il rappresentante a livello territoriale (RLST) nel caso di mancata elezione del RLS.

Compiti ed attribuzioni del RLS

Il RLS riceverà le informazioni e la documentazione riguardanti la valutazione dei rischi, avendo facoltà di consultarla fermo restando il suo obbligo sul pieno rispetto del segreto industriale, professionale e sulla tutela dei dati.

Il RLS sarà consultato dal datore di lavoro in ordine alla valutazione dei rischi, alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e degli addetti alla prevenzione incendi, primo soccorso ed evacuazione, nonché in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori.

Formazione ed aggiornamento del RLS

Il RLS sarà destinatario di apposita formazione per una durata di almeno 32 ore iniziali.

Per l'aggiornamento annuale sono previsti corsi di 4 ore per gli Studi professionali che occupano da 15 a 50 lavoratori ed 8 ore per Studi che occupano più di 50 dipendenti.

La formazione del RLS sarà svolta mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la sua attività (per corsi oltre l'orario di lavoro).

Modelli di organizzazione e gestione (D.Lgs. 231/01)

Saranno predisposti i modelli di organizzazione e gestione esimenti della responsabilità amministrativa della persone giuridiche, come previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 81/2008.

Secondo l'Accordo, il modello di organizzazione e gestione per avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, dovrà avere le caratteristiche indicate dai commi da 1 a 4 dell'art. 30 del Testo Unico di Sicurezza.

Organismi paritetici

L'E.bi.pro. (Ente Bilaterale Professionale) avrà compiti di coordinamento, finanziamento e supervisione, quale Organismo paritetico nazionale, tramite gli Opt (Organismi Paritetici Territoriali).

Sarà cura degli Opt supportare il Datore di Lavoro al fine di garantire e migliorare le condizioni di sicurezza, nonché comunicare all'INAIL i nominativi dei RLST. In tal caso gli studi professionali versano all'apposito Fondo istituito presso l'INAIL il contributo nella misura pari a 2 ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato (per maggiori informazioni circa l'attivazione di questo Fondo sentire il proprio Ufficio paghe e contributi).

Formazione dei lavoratori

A tutti i lavoratori, dipendenti e/o autonomi, operanti nello Studio, sarà garantita una formazione sufficiente ed adeguata la cui durata minima, tra formazione generale e formazione specifica, secondo la natura del rischio sarà di complessive 8 ore per attività con rischio basso, 12 ore per attività con rischio medio e 16 ore per attività con rischio alto.

Stress lavoro-correlato

Con l'Accordo in esame, le parti hanno convenuto che la documentazione elaborata dall'E.bi.pro. costituisce fonte di informazione ufficiale per i lavoratori del settore. Tenendo altresì conto di quanto stabilito dall'art. 18 del CCNL di categoria, hanno convenuto di recepire la guida informativa sullo stress, quale strumento operativo per l'applicazione pratica della valutazione.

I Consulenti di **ENGINEERING & SERVICE** sono a disposizione per ogni eventuale commento e assistenza.